Prof. Dott. Giandomenico Andreetta
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta
Dottore in Economia e Commercio

Dott. Alessandro Andreetta
Revisore dei conti e giurista d'impresa

STUDIO
ANDREETTA & ASSOCIATI
Dottori commercialisti e Revisori contabili

Circ. 01/P/130120 – **Rev 130201**
San Fior, 20/01/2013

Ai gentili **Clienti**

Loro sedi

Oggetto: **Documento di Valutazione dei Rischi, per le micro imprese - Decreto Interministeriale del 30 novembre 2012- Scadenza prorogata (5 maggio, 31 maggio o 30 giugno 2013?!)**

Nella nostra Circ. 05/P/121221 del 21/12/2012 davamo notizia del colpevole ritardo con il quale **era stato pubblicato,** sulla Gazzetta Ufficiale n. 285 del **6 dicembre 2012**, **l'annuncio del recepimento,** con Decreto Interministeriale del 30 novembre 2012, **delle procedure standardizzate,** mediante le quali i datori di lavoro che occupano fino a 10[1] lavoratori possono redigere il famigerato ***Documento di Valutazione dei Rischi*** (DVR).

L'obbligo della redazione del DVR anche per le **micro imprese** (fino a 10 dipendenti), sia pure con le procedure standardizzate, era stato imposto dall'art. art. 29, comma 5, del D.Lgs 81/2008, il quale, nel testo modificato dall'art. 1, lett. b) del decreto legge 12 maggio 2012, n. 57, **non consentiva più il ricorso all'autocertificazione a partire dal 1 gennaio 2013**.

Recentemente, il co. 388, dell'art. 1 di quel mostro giuridico che è la legge 24-12-2012 n. 228 (Legge di stabilità 2013), ha stabilito che "***è fissato al 30 giugno 2013 il termine di scadenza dei termini*** *e dei regimi giuridici* ***indicati nella tabella 2 allegata alla presente legge***".

Ed al punto 9 della predetta tabella 2 si legge:

	Termine	***Fonte normativa***
9	31 dicembre 2012	Articolo 29, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

Pertanto, per effetto della proroga (indiretta) introdotta dalla legge di stabilità, nel co. 5 dell'art. 29 D.Lgs. 81/2008 (che, dunque, non è stato direttamente modificato), adesso è come se ci fosse scritto: "***I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all'articolo 6, comma 8, lettera***

[1] Le procedure standardizzate possono essere utilizzate anche dai datori di lavoro che occupano da 11 a 50 dipendenti.

I contenuti del presente documento debbono essere verificati a cura degli interessati

Via G. Ungaretti, 12/1
31020 San Fior (TV)
Tel. 0438.76477
Fax 0438.260346
www.studioandreetta.it
andreetta@studioandreetta.it

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta
Dottore in Economia e Commercio

Dott. Alessandro Andreetta
Revisore dei conti e giurista d'impresa

STUDIO
ANDREETTA & ASSOCIATI
Dottori commercialisti e Revisori contabili

f). Fino alla scadenza del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il 30 giugno 2013, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l'effettuazione della valutazione dei rischi. *Quanto previsto nel precedente periodo non si applica alle attività di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d) nonché g).".*

Nel salutare con favore la novità, non si può non biasimare, però, l'uso improprio e disinvolto della lingua italiana, nonchè la solita mancanza di coordinamento tra le varie disposizioni, fatte oggetto di incessanti modifiche.

Infatti, tenuto conto che il decreto interministeriale del 30 novembre 2012, per espressa previsione contenuta nell'articolo 2, entrerà in vigore il **5 febbraio 2013** (cioè il sessantesimo giorno successivo alla notizia della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale), la formula "***fino alla scadenza del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale del 30 novembre 2012***" non consente di stabilire con certezza **se il termine,** oltre il quale l'**autocertificazione non sarà più valida,** scada:

- il **5 maggio 2013** (tre mesi dal 5 febbraio 2013);
- il **31 maggio 2013** (scadenza del terzo mese solare successivo al 5 febbraio 2013, data di entrata in vigore del decreto interministeriale del 30 novembre 2012);
- il **30 giugno 2013** (termine ultimo, come prorogato dall'art. 1, co. 388, L. n. 228/2012).

~~Data l'entità delle sanzioni previste, è d'obbligo un'interpretazione prudenziale; pertanto, salvo contrarie indicazioni ufficiali, riteniamo che il termine da osservare scada il 5 maggio 2013.~~

Con nota del 31/01/2013, Prot. 32/0002583/MA001.A001, il Ministero del Lavoro ha precisato che "la possibilità per i datori di lavoro di effettuare la valutazione dei rischi con autocertificazione termina in data 31 maggio 2013".

Per i datori di lavoro che occupano da 11 a 50 dipendenti, invece, il **5 febbraio 2013** resta la data a partire dalla quale (termine iniziale) essi possono (è una facoltà, non un obbligo) sostituire il "vecchio" DVR con quello redatto mediante le "**procedure standardizzate**"; in merito, è da sottolineare come l'adozione di tali procedure costituisca per i datori di lavoro una "garanzia" da non sottovalutare. Infatti, il Decreto Interministeriale del 30 novembre 2012 prevede esplicitamente che, in tale ipotesi,

I contenuti del presente documento devono essere utilizzati a cura degli interessati

Via G. Ungaretti, 12/1
31020 San Fior (TV)
Tel. 0438.76477
Fax 0438.260346
www.studioandreetta.it
andreetta@studioandreetta.it

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta
Dottore in Economia e Commercio

Dott. Alessandro Andreetta
Revisore dei conti e giurista d'impresa

STUDIO
ANDREETTA & ASSOCIATI
Dottori commercialisti e Revisori contabili

gli obblighi di valutazione dei ***rischi si considerano assolti*** (viene, cioè, escluso il rischio connesso ad eventuali omissioni/dimenticanze nel "vecchio" DVR!)

Nel ricordare che lo Studio Andreetta & Associati ha predisposto un servizio di assistenza per la redazione del **DVR**, ci permettiamo ribadire come, **in assenza di specifico e tempestivo conferimento di incarico**, non potremo essere ritenuti responsabili della omessa predisposizione del predetto documento.

Nel caso in cui venga richiesta l'assistenza dello Studio, il "datore di lavoro" dovrà, comunque, collaborare attivamente nella compilazione dei moduli 1-2-3 del "modulo procedure standardizzate" (scaricabile dall'home page del sito www.studioandreetta.it), specificando, in particolare:

- i rischi e le misure atte a fronteggiarli (compito questo che solo il datore di lavoro è in grado di adempiere!),
- nonché i nominativi dei soggetti incaricati (Responsabile del servizio, Medico competente, Responsabile dei Lavoratori, etc.).

Per una informazione più completa facciamo espresso rinvio alla nostra Circ. 05/P/121221 del 21/12/2012 (scaricabile, anch'essa, dall'home page del sito www.studioandreetta.it).

Lo Studio rimane, comunque, a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

D.ssa Alessandra Gava

I contenuti del presente documento devono essere verificati a cura degli interessati

Via G. Ungaretti, 12/1
31020 San Fior (TV)
Tel. 0438.76477
Fax 0438.260346
www.studioandreetta.it
andreetta@studioandreetta.it